

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
27 GENNAIO 2014
N. 1608

PRESIDENTE: FERRUA

RELATORE: MASSERA

PARTI: DIE NEUE SÜDTIROLER-
 TAGESZEITUNG GMBH
 (avv. Valcanover)

T.C.

(avv. ti Manzi, Zeller, Thurin)

Diritti della personalità

- **Trattamento dati personali**
- **Cronaca giornalistica**
- **Identificabilità della persona offesa pur in mancanza di indicazione nominativa**
- **Lesione del diritto alla riservatezza della vita privata**
- **Sussiste**

In tema di riconoscibilità delle persone oggetto di servizi giornalistici, l'individuabilità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l'esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell'ambito di un ristretto gruppo di persone.

1. Con sentenza in data 15 ottobre - 12 novembre 2007 il Tribunale di Bolzano, pronunciando sul ricorso D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, proposto da T.C., in proprio e quale genitore del minore T.H., dichiarò che O.A., Tr.A. e Die Neue Sudtiroler Tageszeitung GmbH avevano leso il diritto dei suddetti alla riservatezza di dati personali, condannò i convenuti a risarcire i conseguenti danni morali ed esistenziali liquidati in Euro 50.0000 a favore della prima ed in Euro 10.000,00 a favore del secondo, a rimborsare loro le spese di lite, a pubblicare un estratto della sentenza.

All'origine della vertenza vi era stata la pubblicazione sul giornale di un articolo, cui era seguito un altro, scritto dall' O. e due interventi dell'editore e direttore Tr..

2. Il Tribunale osservò per quanto interessa: la pubblicazione del primo articolo aveva innescato l'ulteriore divulgazione delle notizie, poi ripresa anche da altri giornali, e la straordinaria e devastante esplosione mediatica che aveva investito la T. e il figlio; anche se non erano stati specificati i loro nomi, era certo che la serie di particolari riportati nel servizio aveva permesso ad un nutrito pubblico di individuarli.

3. Avverso la suddetta sentenza O., Tr. e Die Neue Sudtiroler Tageszeitung hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La T., in proprio e nella qualità di tutrice del figlio H., ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1.1. Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, art. 8, (nella parte in cui modifica introducendo il D.P.R. n. 574 del 1998, art. 20) e D.Lgs. n. 193 del 2003, art. 152, commi 6 e 7.

I ricorrenti assumono che, nel caso di procedimento bilingue, ai fini del rispetto del termine dilatorio stabilito in non meno di trenta giorni tra il giorno della notificazione dell'atto introduttivo e l'udienza di comparizione, occorre avere riguardo alla notifica dell'atto tradotto.

1.2. La censura presenta plurime ragioni di inammissibilità.

In primo luogo dal testo della sentenza impugnata non risulta che la questione sia stata sollevata avanti al giudice di merito. È ben vero che i ricorrenti assumono di averlo fatto, ma non hanno denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), né hanno ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione indicando e riferendo per esteso le pertinenti parti delle proprie difese. Sotto diverso profilo, non risulta rispettato il disposto dell'art. 366 *bis* c.p.c., applicabile al ricorso *ratione temporis*; infatti il quesito di diritto formulato dai ricorrenti si rivela assolutamente astratto, in quanto prescinde totalmente dalle particolarità del caso concreto, omettendo di riferire la rilevante circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio di merito conteneva anche una richiesta di provvedimento cautelare (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) che il giudice concesse con decreto del 13 febbraio 2007, emesso, inaudita altera parte, nel contempo fissando al 19 marzo 2007 l'udienza di comparizione delle parti anche per la discussione del provvedimento e che assegnò ai ricorrenti termine per le notifiche che il Tribunale attesta essere state ritualmente effettuate.

Tuttavia, per ragioni di completezza è opportuno rilevare che, nel procedimento bilingue, la traduzione dell'atto può semmai costituire requisito che attiene alla sua validità, ma non della notificazione, tanto più ove questa non venga rifiutata a causa della sua mancanza (confronta Cass. Sez. III, n. 4196 del 2010).

In ogni caso è orientamento giurisprudenziale pacifico (confronta, per tutte, Cass. Sez. III, n. 4340 del 2010) che l'art. 360 c.p.c., n. 4, (nella specie neppure invocato) nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo".

Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 1, 2, 11, 136, 137 e 139, nonché degli artt. 5, 7, 8, e 11 del codice deontologico approvato per l'esercizio dell'attività giornalistica (anche come richiamato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 139, che, non essendo il codice deontologico stato aggiornato all'entrata in vigore del D.Lgs. 196, deve ritenersi relativo al codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel 1998, recepito dal garante e pubblicato in G.U. n. 179 del 3.8.1998).

In sostanza i ricorrenti sostengono che le norme a tutela della riservatezza e quelle del codice deontologico dei giornalisti relative al trattamento dei dati personali fanno riferimento alla identificabilità dei soggetti, cioè alla possibilità che i lettori possano identificarli pur in assenza dell'indicazione delle generalità, rimanendo irrilevante la circostanza che la notizia possa stimolare successive indagini di terzi.

2.2. Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 1, 2, 11, 136, 137 e 139, nonché degli artt. 5, 7 8 e 11 del codice deontologico approvato per l'esercizio dell'attività giornalistica (anche come richiamato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 139, che, non essendo il codice deontologico stato aggiornato all'entrata in vigore del D.Lgs. 196, deve ritenersi relativo al codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel 1998, recepito dal garante e pubblicato in G.U. n. 179 del 3.8.1998).

Si assume che la tutela apprestata dalla normativa indicata è applicabile a soggetti identificati o identificabili e non si applicano a soggetti a cui i dati e le informazioni raccolti e diffusi non sono riconducibili.

2.3. Le due censure, pressoché identiche e comunque simili e ripetitive, quindi esaminabili congiuntamente, vengono prospettate sotto il solo profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ma involgono necessariamente anche la motivazione della sentenza impugnata (non censurata), il suo contenuto decisorio e gli apprezzamenti di merito del Tribunale.

La sentenza impugnata, con valutazione di fatto insindacabile ed effettivamente non sindacata, ha evidenziato (in particolare alle pagg. 7 e 8) che già il primo servizio giornalistico, pur non indicando le generalità, conteneva tutta una serie di particolari individualizzanti certamente idonei a consentire ad un vasto (ovviamente in relazione alla popolazione della zona di diffusione del giornale) pubblico di "comprendere con immediato effetto di quale cameriera si trattava".

La riconoscibilità delle persone oggetto dei servizi giornalistici è, come detto, questione attinente al merito in ordine alla quale nessun rilievo è consentito la giudice di legittimità.

Giova ribadire, in linea di diritto, che l'individuabilità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l'esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell'ambito di un ristretto gruppo di persone.

La sentenza impugnata risulta conforme al principio sopra enunciato.

Per quanto riguarda il profilo della violazione e falsa applicazione (trattate congiuntamente dai ricorrenti come se fossero sinonimi) di norme di diritto, è del tutto evidente che negare l'applicazione della normativa citata alle ipotesi di persona immediatamente riconoscibile pur in assenza della indicazione delle generalità, equivale a negare concreta efficacia alla normativa stessa e a renderla agevolmente aggirabile.

Anche i quesiti di diritto, che corredano i due motivi, peccano di genericità e astrattezza, quindi non soddisfano le finalità perseguite dalla norma di riferimento (artt. 366 *bis* c.p.c.).

3.1. Il quarto motivo lamenta omessa, contraddittoria e comunque illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia: “erano o no gli attori identificabili negli articoli di stampa attribuiti ai convenuti”.

La censura tratta sotto il profilo del vizio di motivazione il tema della identificabilità degli attori.

3.2. La censura è inammissibile poichè poggia su argomentazioni squisitamente di merito.

Giova ribadire che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la *ratio decidendi* che sorregge il *decisum* adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006). I difetti di insufficienza e omissione della motivazione sono configurabili soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettivo deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi deliberati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Come evidenziato al punto precedente, la Corte territoriale ha adeguatamente indicato le ragioni del proprio convincimento; a dimostrare la congruità della motivazione è sufficiente sottolineare quanto argomentato in riferimento al bar sport all'interno di un complesso sportivo.

Peraltro anche questa censura non rispetta l' art. 366 *bis* c.p.c., dal momento che manca il momento di sintesi contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria (il vizio di illogicità della motivazione non è incluso nel novero tassativo — di quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., n. 5); la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

4.1. Il quinto motivo sostiene che è stato violato e falsamente applicato l' art. 112 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2043 e 2050 c.c..

I ricorrenti si dolgono dell'omessa trattazione della colpa nell'identificazione degli attori, sebbene essi avessero sostenuto e offerto di provare di avere attuato tutte le cautele possibili al fine di evitare la riconoscibilità identificabilità dei soggetti.

4.2. Premesso che non sussiste nella specie il vizio di omessa pronuncia, anche questa censura, pur formalmente prospettata sotto il profilo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in realtà attacca il contenuto decisorio della sentenza impugnata, la quale ha esplicitamente affermato che i servizi giornalistici riportavano particolari tali da rendere agevole l'immediata riconoscibilità di chi ne formava oggetto.

Sotto diverso profilo, l'assoluta astrattezza del quesito lo rende inidoneo.

5. Pertanto il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 140/2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Il nominativo del minore deve essere oscurato.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Dispone l'oscuramento dei dati del minore.

1. LA FATTISPECIE.

CRONACA ROSA E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLA VITA PRIVATA: NON BASTA IL CARATTERE ANONIMO DELLA NOTIZIA, SE LA PERSONA OFFESA RESTA IDENTIFICABILE

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso di lesione del diritto alla riservatezza a danno di una giovane madre, perpetrata per mezzo della pubblicazione su quotidiano locale di una notizia scandalistica a sfondo sessuale che la riguardava.

La pronuncia era attesa forse più per il clamore mediatico della vicenda — che si era diffusa con la

rapidità tipica degli scandali di paese — che non per la questione giuridica ad essa sottesa. Considerato però, che la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto della donna a che la prima sia definitivamente sottratta alla cronaca, non resta che soffermarsi sulla seconda.

La decisione in sé, in realtà, non aggiunge nulla ai principi già consolidati in giurisprudenza relativamente al rilievo da attribuire all'identificabilità della persona offesa, anche in mancanza di espressa indi-

cazione nominativa. Merita tuttavia attenzione nella misura in cui sembra riconoscere a tale valutazione un ruolo preliminare e decisivo nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra diritto alla riservatezza e libertà di cronaca giornalistica.

2. L'IDENTIFICABILITÀ DEL SOGGETTO PASSIVO.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha confermato l'orientamento ormai maggioritario secondo il quale, perché siano integrati gli estremi della lesione del diritto alla riservatezza di dati personali, è sufficiente che l'offeso risulti inequivocabilmente identificabile dal contenuto del pezzo e dagli elementi di fatto forniti dall'autore, anche senza che sia espressamente nominato¹.

Confermato tale principio, la Corte si è limitata a rinviare a quanto deciso dai giudici del merito², con valutazione sottratta al sindacato di legittimità: la divulgazione della notizia da parte del giornale conteneva una serie di particolari idonei a consentire ad un nutrito pubblico di lettori di individuare la protagonista della vicenda.

Tale principio di diritto trova giustificazione, in primis, nel dato normativo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy, di seguito solo « Codice ») deve considerarsi « dato personale » qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione che siano identificati o « *identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione* »³. Negare l'applicazione della normativa citata alle ipotesi in cui la persona sia immediatamente riconoscibile, benché non individuata nelle generalità, « *equivale — secondo la Corte — a negare concreta efficacia alla normativa stessa e a renderla agevolmente aggirabile* ».

In questo senso, l'orientamento espresso dalla Cassazione civile appare in piena sintonia tanto con la prassi amministrativa dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali⁴, quanto con la giurisprudenza penalistica, elaborata a partire dai reati di ingiuria e diffamazione di cui agli artt. 594 e 595 c.p. È stato affermato, in proposito, che nel reato di diffamazione a mezzo stampa l'individuazione della persona offesa deve

¹ Cass., 28 settembre 2012, n. 16543, in questa *Rivista*, 2013, 1, 27.

² Trib. Bolzano, 12 novembre 2007, citato da M. PAISSAN, *La privacy è morta, viva la privacy*, Solani Ed., Milano, 2009, 73 ss.

³ La norma traspone nell'ordinamento interno l'art. 2 lett. a) della Direttiva 95/46/CE.

⁴ A titolo esemplificativo, il Garante ha ritenuto che il riferimento alla persona offesa come « suocero » del soggetto citato nell'articolo e coinvolto in una vicenda giudiziaria, consentisse l'individuazione dell'interessato, cfr. comunicato stampa 27 ottobre 1999, disponibile su www.garanteprivacy.it, doc-web 47767. Con provvedimenti 8 marzo 2007, n. 1396612 e n. 1396650 e 4 aprile 2007,

n. 1401676 e n. 1401694, doc-web 1396630, inoltre, ha ritenuto che, seppur i servizi giornalistici non indicassero i nominativi di due magistrati coinvolti in una vicenda giudiziaria, « *la contestuale combinazione di diversi elementi identificativi (attività professionale; limitata estensione del centro abitato in cui ha sede il luogo di lavoro degli interessati; collaborazione svolta con altra persona identificata e, soprattutto, i nominativi facilmente e liberamente disponibili presso altre fonti informative)* può consentire, seppure non alla generalità degli utenti, ad un numero comunque significativo di persone di identificare i ricorrenti ». Ancora, con Provv. 7 febbraio 2002, in questa *Rivista*, 2002, 513, con nota M. GAGLIARDI, *Attività giornalistica, violazione della dignità della*

essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell'offesa, dal contesto in cui è inserita⁵ e dagli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali, da valutarsi complessivamente e unitamente agli altri elementi che la vicenda offre⁶.

Non occorre, invece, che essa venga nominativamente designata: l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante allusioni ed è sufficiente che l'individuazione sia possibile per esclusione o in via induttiva⁷.

Tale valutazione va condotta secondo la prospettiva del lettore medio⁸ e con criterio strettamente oggettivo, ovvero facendo riferimento al dato testuale della pubblicazione, senza fondarsi sulle intuizioni o congetture di chi si sente destinatario dell'offesa⁹.

Correttamente, dunque, nella vicenda in oggetto, il giudice del merito ha considerato di particolare rilievo, da un lato, l'effetto a catena che la pubblicazione della notizia, subito ripresa dall'agenzia ANSA e da numerosi quotidiani nazionali e stranieri, aveva generato; dall'altro, la circostanza che la persona coinvolta, lavorando in un pubblico esercizio e in un piccolo paese di una vallata alpina, era nota o comunque facilmente individuabile dai compaesani¹⁰. A dispetto, dunque, del fatto che l'arti-

persona e « blocco » del trattamento di dati personali, il Garante, con riferimento alla diffusione della notizia di un caso di contagio da morbo della « mucca pazza », ha chiarito che « la pubblicazione di una notizia di indubbio interesse generale non rendeva necessario alcun riferimento allo specifico soggetto di cui si ipotizza la malattia ».

⁵ Cass. pen., 24 novembre 1987, n. 3756, SCALFARI, *Mass. Uff.* 177953; Id., 7 dicembre 1999, n. 2135, PIVATO, in questa *Rivista*, 2001, 259; Id., 5 dicembre 2008, n. 11747, FERRARA, in *CED Cass. Pen.*, 2009; Id., 8 luglio 2008, n. 33442, DE BORTOLI, in *CED Cass. Pen.*, 2008.

⁶ Cass. civ. sez. III, 6 agosto 2007, n. 17180, in *Foro. It.*, 2009, 1210, che ha ritenuto identificabili i magistrati diffamati in quanto l'articolo faceva riferimento alla sezione penale della Corte di Cassazione cui essi appartenevano e che aveva emesso la sentenza oggetto di critica; App. Roma, sez. I, 23 febbraio 2009, n. 829, in *Resp. Civ. e Prev.*, 6, 2010, 1375, con nota V. SANTARSIERE, *Diffamazione a mezzo stampa. Configurabilità senza nominare il soggetto passivo*, in un caso in cui la persona offesa, assolta in un procedimento penale per tentativo di concussione, poteva essere individuata grazie al riferimento all'ambiente di lavoro, a sua volta deducibile per essere stati ascoltati come testi, vari dipendenti della struttura.

⁷ Cass. pen., 10 maggio 1989, n. 7839, BACCCELLI, in *Foro It.*, *Rep.*, 1991, voce In-

giuria, n. 9; Id., 20 novembre 1991, CRESCENTI, in *Riv. Pen.*, 1992, 571; Id., 18 gennaio 1993, n. 3900, PENDINELLI, in *Giust. Pen.*, 1994, II, 263; Id., 18 ottobre 1993, n. 10307, RAMENGHI, in *Giur. It.*, 1994, II, 728; Id., 30 marzo 2000 n. 5738, GIUSTOLISI, in *Giur. It.*, 2001, 1231; Id., 9 giugno 2004 n. 28661, in *Cass. Pen.*, 2006, 5, 1815; Id., 11 marzo 2005, n. 15643, SCALFARI, in *Riv. Pen.*, 2006, 9, 1000; Id., 28 marzo 2008, n. 18249, in *Riv. pen.*, 2008, 9, 884; Id., 9 marzo 2010, n. 16266, in *CED Cass. pen.*, 2010; Id., 20 dicembre 2010, n. 7410, in *CED Cass. pen.*, 2011. Da ultimo si veda Cass. pen., 22 gennaio 2014, n. 16712, in *Dir. e Giust.*, 2014, 16 aprile, secondo cui è perseguibile il soggetto che pubblica sul proprio profilo facebook apprezzamenti e volgarità su una persona, anche se non ne è fatto il nome ed è identificabile da un numero limitato di persone (anche soltanto due).

⁸ Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 1972, n. 466, ZALLONE, in *CED*, Rv. 122022.

⁹ Cass. pen. sez. V, 5 dicembre 2008, n. 11747, *CED Cass. Pen.*, 2009; Trib. Novara, 14 settembre 2010, sito NovaraUS.it, 2011.

¹⁰ Tale considerazione è presente nella giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa. Secondo Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1537, *Giust. Civ. Mass.*, 2010, 1, 97 e Id., 1 agosto 2002, n. 11420, *Arch. Civ.*, 2003, 694, in-

colo incriminato non facesse riferimento espresso al nome della donna, il lettore era certamente posto nelle condizioni di « *comprendere con immediato effetto* » di chi si trattasse.

A nulla rileva, invece, il fatto che l'individuazione della persona offesa fosse avvenuta « *nell'ambito di un ristretto gruppo di persone* »¹¹. Tale circostanza, condizionando solo la reale portata lesiva della violazione dell'altrui diritto, può semmai essere considerata in punto di liquidazione del danno risarcibile. Ai fini della sussistenza della lesione, invece, è sufficiente che il soggetto passivo sia individuabile da un numero anche limitato di persone¹².

3. IL BILANCIAMENTO TRA DIRITTO DI CRONACA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

In linea di principio, nel momento in cui una notizia non consenta l'identificazione del soggetto passivo, ogni lesione del diritto alla riservatezza resterebbe esclusa sul nascere. Qualora invece la tecnica espositiva permetta di abbinare al protagonista del fatto di cronaca, anche indirettamente, un nome od un'immagine, l'interprete dovrebbe chiedersi se il diritto di cronaca sia esercitato dal giornalista nei limiti e con le modalità entro cui la legge lo ritiene prevalente rispetto all'antagonista diritto alla riservatezza del protagonista della pubblicazione¹³.

A tal fine, il legislatore fornisce indicazioni precise¹⁴.

L'art. 137, comma 3, del Codice¹⁵ sancisce che « *in caso di diffusione o di comunicazioni di dati personali per finalità giornalistiche, restano fermi i limiti del diritto di cronaca (...) ed, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico* ».

fatti, qualora la divulgazione della notizia lesiva sia avvenuta su quotidiani a diffusione solamente locale, l'elemento della comunicazione a più persone della notizia relativa ad un soggetto che vive e lavora nel luogo medesimo deve considerarsi « *in re ipsa* », poiché la notizia, in un ambito territoriale più ristretto, si propaga con maggiore facilità e si rivolge specificamente alla sfera dei consociati tra i quali è destinata a creare il discredito sociale.

¹¹ In questo senso anche Cass. pen., sez. V, 10 aprile 2012, n. 30369, *Guida al diritto*, 2012, 36, 85, con nota C. MELZI D'ERIL; Id., sez. V, 20 luglio 1992, CASTELLARIA, *Giust. Pen.*, 1993, II, 231.

¹² Cass. pen. sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7410, *CED Cass. Pen.*, 2010.

¹³ Corte Giust. UE, 24 novembre 2011, C-468/10 e C-469/10, ASNEF e FECEMD c. Spagna, punto 38 e 40, secondo cui l'art. 7 lett. f) della Dir. 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede tra le condizioni perché il tratta-

mento sia lecito, che non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, tra cui specialmente quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, i quali garantiscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata ed alla protezione dei dati personali. Tale valutazione richiede, « *una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco* ».

¹⁴ A mente dell'art. 9 della Direttiva 95/46/CE, gli Stati Membri, infatti, « *prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione* ».

¹⁵ Nella norma è stato trasposto il combinato disposto degli art. 20, lett. d) e 25, n. 1, della previgente legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

Il diritto alla riservatezza deve pertanto cedere il passo al diritto di cronaca solo qualora la divulgazione degli altrui dati personali risponda ad una duplice esigenza di essenzialità dell'informazione e di interesse pubblico della notizia¹⁶.

L'art. 6 del Codice deontologico dei giornalisti (di seguito solo « Cod. deont. »)¹⁷, a sua volta, definisce un'informazione « essenziale » quando « sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti ».

La Corte di Giustizia ha di recente osservato, pronunciandosi sulla legittimità di una domanda di rimozione di dati personali dai risultati indicizzati di un motore di ricerca, che tale bilanciamento trova soluzione

¹⁶ Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111, in questa *Rivista*, 2013, 6, 829. V. DURANTE, *Sui limiti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2006, 11, 1179, sottolinea correttamente che essenzialità ed interesse pubblico sono da considerare due requisiti distinti: « un conto è la notizia in sé, della quale deve essere valutato l'interesse pubblico e un altro sono le informazioni in essa riportate di cui si deve stabilire la loro eventuale essenzialità ». Contra sembrano considerare il requisito come unitario, Trib. Trieste, 21 settembre 2005, in *Nuova Giur. Civ.*, 2006, 11, 1179, il quale afferma che « unico limite al diritto alla riservatezza è, secondo la Cassazione, l'interesse pubblico alla divulgazione ». Il riferimento è a Cass., 25 marzo 2003, n. 4366, in *Nuova Giur. Civ.*, 2003, 521 e in *Danno e resp.*, 2003, 978, secondo cui « il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di situazioni e vicende di natura personale e familiare dalla conoscenza e curiosità pubblica, (...) che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione ». In dottrina, G. ANZANI, *Reputazione, identità, personale e privacy a fronte dei diritti di cronaca e di critica*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2008, 11, 1314: « Tra i richiamati limiti alla libertà di stampa, nondimeno, l'unico concretamente rilevante nel contemperamento con l'esigenza di protezione dei dati personali appare essere l'interesse pubblico o sociale alla conoscenza di determinate notizie ». Si registra infine che copiosa dottrina e giurisprudenza sostiene che essenzialità ed interesse pubblico non sarebbero da considerare gli unici limiti al diritto di cronaca, rivendicando l'applicazione per analogia dei criteri di a) utilità sociale dell'informazione, b) verità oggettiva o putativa dei fatti divulgati e c) forma civile della loro esposizione, elaborati a partire dalla sentenza ANSALONI, Cass. civ. sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista*, II, 1985, 143, con nota di S. FOIS, a

proposito della relazione tra libertà di cronaca e diritto all'onore in ipotesi di diffamazione. Tale tesi è tuttavia avversata dalla considerazione per cui diritto all'onore ed alla riservatezza non sono coincidenti, essendo ben possibile che vi sia lesione del secondo, anche quando sia stata esclusa una lesione del primo. Cfr. Cass., 9 giugno 1998, n. 5658, cit.; Id. sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1326, in *Giur. It.*, 1999, 2283; Trib. Roma, 10 gennaio 2003, in questa *Rivista*, 2003, 532; Cass., 25 marzo 2003, n. 4366, cit.; Trib. Roma, 13 giugno 2003, in *Nuova Giur. Civ.*, 2004, 277. In dottrina, V. DURANTE, cit.; G. VOTANO, *L'attività giornalistica*, in F. CARDARELLI, S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il codice dei dati personali*, Giuffrè, 2004, 507; M. CUNIBERTI, *Riservatezza e identità personale*, in AA.VV., *Percorsi di diritto dell'informazione*, Giappichelli, 2003, 108 ss.; P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, 2009, 67.

¹⁷ Al Codice, recepito dal Garante e pubblicato in G.U. n. 179 del 3.8.1998, è riconosciuta natura di fonte normativa, cfr. Cass. pen., 5 marzo 2008, n. 16145, in *Cass. Pen.*, 2009, 11, 4419 e 12, 4852. In dottrina si veda, S. SICA, *Approvato il Codice deontologico dei giornalisti*, in *Corr. giur.*, 1998, 1256; A. BELLELLI, *Legge sulla privacy e codice deontologico dei giornalisti*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, 3; Id., *Il codice deontologico dei giornalisti relativo al trattamento dei dati personali*, in C. M. BIANCA, F. D. BUSNELLI, *Tutela della privacy, Commentario alla l. 31 dicembre 1996*, n. 675, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, 598; R. DANOVÌ, *Deontologia e informazione*, in questa *Rivista*, 1990, 19 ss; L. BONESCHI, *La deontologia del giornalista — diritti e doveri della professione*, Milano, 1997; S. NICODEMO, *Il codice di « deontologia giornalistica »: una fonte atipica*, in questa *Rivista*, 2000, 85; S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, 2ª ed., Cedam, 2009, 74.

nell'art. 6 lett. c) Dir. 95/46/CE, in virtù del quale spetta al responsabile del trattamento garantire che i dati personali siano « *adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o successivamente trattati* »¹⁸. Tale norma chiarisce che i diritti fondamentali alla vita privata e alla riservatezza dei propri dati personali prevalgono, in linea di principio, sugli interessi concorrenti¹⁹. « *Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso (...) all'informazione di cui trattasi* »²⁰.

In questo contesto, la divulgazione dei dati identificativi di una persona si considera essenziale solo qualora l'interesse pubblico o sociale del fatto pubblicato dipenda, almeno in parte, dalla conoscibilità dell'informazione riservata; occorre cioè che il dato riservato sia il mezzo necessario per esternare un'informazione differente, in termini di interesse pubblico, da quella che il solo fatto anonimo in sé possa veicolare²¹.

Nel caso di specie, la Corte non affronta espressamente il problema, né si addentra, almeno apparentemente, nel delicato bilanciamento tra diritti.

Essa pone la questione della individuabilità del soggetto leso, come problema preliminare e di per sé dirimente.

La divulgazione di dati sensibili, obiettivamente inutili e sovrabbondanti rispetto alla cognizione del fatto di cronaca ed idonei a consentire l'identificazione del soggetto leso, implica di per sé il superamento del

¹⁸ La proposta di Regolamento comunitario sulla protezione dei dati personali COM(2012)11 del 25 gennaio 2012, approvata in prima lettura il 12 marzo 2014 dal Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo, specifica ulteriormente tale disposizione chiarendo che « *i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non sono conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali* » (art. 5).

¹⁹ Si tratta di un'affermazione alquanto rilevante, dal momento che sembra contraddire l'opposta tendenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, elaborata a partire dalla storica sentenza 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito, ad offrire una tutela privilegiata alla libertà di espressione (punto 65).

²⁰ Corte Giust. UE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain e a. c. AEPD e Sig. M. C. González, punto 93, 97-99. In particolare, nel caso di specie, il nome del ricorrente compariva sul motore Google Search in alcuni link verso pagine degli archivi on line di un quotidiano contenenti annunci di un'asta immobiliare legata ad un pignoramento per la riscossione di crediti previdenziali. Secondo la Corte « *nella fattispecie non sembrano sussistere ragioni particolari giustificanti un interesse*

preponderante del pubblico ad avere accesso, nel contesto di una ricerca siffatta (a partire dal nome della persona interessata), a dette informazioni », con la conseguenza che questa ne può esigere la soppressione a norma dell'art. 12 lett. b) e 14 co. 1 lett. a) Dir. 95/46.

²¹ R. MESSINETTI, *Identità e comunicazione*, Giappichelli, Torino, 2007, 94, secondo cui « *il dato riservato deve avere un valore di evidenziazione specifico: mettere in luce profili determinanti per valutare la personalità del soggetto nella sua proiezione sociale* ». Secondo Trib. Livorno, 19 febbraio 2010, in questa Rivista, 2011, 4-5, 591, con nota D. MAFFEI, la pubblicazione di dati sensibili deve ritenersi legittima « *solo se ciò è essenziale ad informare su fatti di interesse pubblico e se l'informazione, anche dettagliata sugli stessi, sia indispensabile in ragione della originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti* ». In senso analogo anche Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2012, n. 17408, in Guida al diritto, 2013, 15, 37, con nota C. MELZI D'ERIL e Trib. Palermo, 21 febbraio 2007, in questa Rivista, 2007, 31, che ravvisa l'essenzialità nella « *stretta pertinenza di ciascuna delle informazioni personali divulgate rispetto al nucleo fondante della notizia stessa* ».

limite dell'essenzialità dell'informazione, anche qualora questo sia di sicuro e rilevante interesse pubblico²². Se, infatti, può eventualmente riconoscersi di interesse pubblico la notizia di uno scandalo sessuale, l'identificazione dei soggetti responsabili, tanto più se persone comuni e dunque per lo più ignote al pubblico, appare invece priva di specifico interesse informativo o utilità sociale²³.

Rilevato ciò, la questione dell'interesse pubblico della notizia sembra perdere ogni rilievo e resta ininfluyente ai fini del giudizio. Di fronte alla divulgazione di notizie riservate, afferenti alla sfera più intima della personalità²⁴, la divulgazione di circostanze che rendano anche indirettamente identificabile la persona offesa, è di per sé sufficiente a superare il limite dell'essenzialità dell'informazione, a dispetto di ogni ulteriore considerazione circa l'interesse pubblico della notizia.

4. IL PRIMATO DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLA SFERA PIÙ INTIMA DELLA VITA PRIVATA.

Questa lettura della decisione in commento sembra trovare, ancora una volta, giustificazione nel dato normativo.

In effetti il legislatore, almeno nei casi riguardanti informazioni relative alla sfera sessuale delle persone, pare stabilire una priorità netta: il diritto all'anonimato deve essere anteposto al diritto di cronaca²⁵.

L'art. 11 Cod. deont. vieta espressamente la « *descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile* ».

Secondo l'Autorità Garante, in tali ipotesi, l'interesse a mantenere riservata la propria identità si fa particolarmente pregnante e meritevole di tutela, « *anche allo scopo di evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o eventuali strumentalizzazioni di scelte personali* »²⁶.

²² In questo senso, Trib. Roma, 22 marzo 2005, in questa *Rivista*, 2005, 261; per casi di cronaca giudiziaria si veda Trib. Roma, 8 novembre 1996, in questa *Rivista*, 1997, 323 e in *Giust. Civ.*, 1997, 1, 1979, con nota CRIPPA; Trib. Milano, 13 aprile 2000, in questa *Rivista*, 2000, 371 e in *Danno e resp.*, 2001, 1, 75, con nota COLONNA; Trib. Roma, 12 dicembre 2002, in questa *Rivista*, 2003, 529, che hanno chiarito come la diffusione del dato identificativo oltrepassa i limiti entro cui è ammessa la comunicazione e diffusione di dati personali nell'esercizio della professione giornalistica, laddove non risulti giustificata nel contesto specifico da alcuna finalità informativa essenziale.

²³ Cass. pen., sez. V, 10 aprile 2012, n. 30369, *cit.*, ha ritenuto che il contenuto di un articolo « *riferendo una situazione di fatto riconducibile alle scelte private del soggetto querelante (nella specie attinenti alla sfera sessuale), non ha alcun rilievo sociale (almeno nella attribuzione del fatto*

ad una persona ben individuata o facilmente individuabile), con la conseguenza che l'articolo in questione potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona e — attraverso tale violazione — la reputazione della stessa ».

²⁴ Con riferimento ad essa V. ZENOVICH, *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in questa *Rivista*, 1986, 932, individua il « *nucleo duro* » del diritto alla riservatezza.

²⁵ Per un osservatorio sul tema, con le pronunce più interessanti del Garante si veda M. PAISSAN, *Privacy e giornalismo. Libertà di informazione e dignità della persona*, 2012, disponibile su www.garanteprivacy.it.

²⁶ Comunicato stampa, 10 ottobre 2002, in Bollettino n. 32/2002, 135, relativo ad un'inchiesta su un giro di prostituzione a Roma, con cui si afferma la necessità di salvaguardare la dignità tanto dei clienti, quanto delle ragazze. Provv., 13 dicembre 2012, n. 396, doc-web 2142715, in cui il

Una deroga può aversi solo qualora il soggetto leso non sia una persona comune, bensì eserciti una funzione pubblica o sia altrimenti nota al pubblico²⁷. La sfera privata di costoro, infatti, deve essere rispettata con riferimento alle sole informazioni che « *non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica* » (art. 6, comma 2, Cod. deont.)²⁸, in quanto si considera parte della notorietà o della funzione svolta esporsi ai riflettori dei media anche negli aspetti della propria vita privata²⁹.

Nell'ipotesi di divulgazione di fatti di cronaca rosa relativi a persone comuni, pertanto, la tutela del diritto alla riservatezza acquisirebbe valore assoluto, senza dover sottostare ad alcun bilanciamento con il concorrente diritto di cronaca.

Garante ha accolto il reclamo di una signora che lamentava la pubblicazione di sms prodotti in un procedimento giudiziario contenenti particolari idonei a rilevare la propria vita sessuale.

²⁷ Tale principio è univocamente accettato anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui « *i limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di un uomo politico, rispetto a un privato cittadino: a differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e coscientemente a un controllo attento delle sue azioni e dei suoi gesti tanto da parte dei giornalisti quanto da parte della massa dei cittadini: egli deve, conseguentemente, mostrare una maggiore tolleranza* »: cfr. Corte eur. dir. uomo, sez. V, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, § 59, in *Dir. Pen e Processo*, 2013, 5, 622, con nota G. GARUTI; Id., sez. IV, 25 gennaio 2011, n. 30865, R. c. Finlandia, in *Cass. Pen.*, 2011, 5, 1970; Id., 27 maggio 2004, n. 57829, Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonia, § 40; Id., 18 aprile 2006, n. 29288, Roseiro Bento c. Portogallo, § 42.

²⁸ Cfr. Prov. 23 dicembre 2010, in M. PAISSAN, *Privacy e giornalismo*, cit., 196, che nel caso di un quotidiano che aveva rilevato la relazione tra un sacerdote ed una donna, dalla quale era atteso un figlio, ha affermato che « *non può non riconoscersi un interesse pubblico nei fatti trattati* », specialmente in considerazione dell'« *eco che la vicenda in questione presumibilmente ha avuto a livello locale* », della « *rilevante qualificazione sociale, oltre che religiosa, dell'interessato* », nonché del fatto che « *i fatti de quibus si inseriscono in questioni più ampie e di quotidiana attualità* ». Pertanto, il Garante ha ritenuto consentita « *la diffusione di nome e cognome per esteso del segnalante e di una sua foto, in abito sacerdotale* », ma ha invitato la testata « *a*

utilizzare pro futuro cautele atte a garantire la costante e piena protezione dei dati personali del segnalante (...), con particolare riferimento al bimbo figlio della coppia ».

²⁹ Sul bilanciamento tra notorietà del personaggio e sue aspettative di riservatezza si veda A. SACCUCCI, *Libertà di informazione e rispetto della vita privata delle personalità politiche e di governo secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Dir. umani e dir. internazionale*, 2010, 4, 105. In particolare, cfr. Corte eur. dir. uomo, 4 giugno 2009, Standard Verlags GmbH (n. 2) c. Austria, § 42-56, *Cass. pen.*, 2009, 10, 4035, concernente un articolo in cui si riferivano voci di una presunta separazione tra il Presidente austriaco e la moglie, dovuta alle relazioni extraconiugali di quest'ultima con altri uomini politici. La Corte ha ritenuto a maggioranza che « *il vano pettegolezzo relativo allo stato del loro matrimonio...non contribuisce ad alcun pubblico dibattito in relazione al quale la stampa debba svolgere il suo ruolo di « cane da guardia », ma è diretta soltanto a soddisfare la curiosità di una certa categoria di lettori* ». Di opinione divergente i giudici Jebens e Spielmann, secondo cui l'articolo incriminato doveva considerarsi rispondente ad una logica di pubblico interesse. Ma si veda anche Corte eur. dir. uomo, 8 ottobre 2009, n. 8237, Porubova c. Russia, dove la Corte ha ritenuto, al contrario, che la condanna da parte delle autorità giudiziarie russe di una giornalista che aveva reso noto il rapporto omosessuale tra il governatore regionale ed un funzionario pubblico, fosse eccessivamente limitativa della libertà di cronaca. Il riferimento, infatti, era da ritenersi necessario a descrivere i motivi per cui il funzionario era stato beneficiario di un impiego illecito di denaro pubblico.

5. LA RILEVANZA DEL CRITERIO DELL'IDENTIFICABILITÀ DEL SOGGETTO LESO IN ALTRI SISTEMI GIURIDICI.

La tendenza a riconoscere una violazione del diritto alla riservatezza sol che la divulgazione di informazioni intime e riservate non sia avvenuta in forma anonima e senza dover ulteriormente considerare l'interesse pubblico all'esercizio del diritto di cronaca, trova conferma anche in altre giurisdizioni.

La Corte costituzionale tedesca, in un caso avente ad oggetto un romanzo autobiografico che rivelava particolari relativi ad una relazione sessuale intrattenuta dall'autrice con un uomo non nominato espressamente ³⁰, ha chiarito che, mentre di regola è necessario procedere al bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco ³¹, non altrettanto può dirsi qualora ad essere pregiudicata sia la sfera più intima della vita privata e la vittima sia identificabile, anche solo dalla ristretta cerchia delle persone di conoscenza ³². In questi casi, la tutela della riservatezza ³³ non può essere sacrificata, se non al prezzo di degradare la dignità umana a mero oggetto e privare la persona della propria soggettività ³⁴.

La giurisprudenza americana ammette che anche qualora i fatti siano di rilevante interesse pubblico per il lettore, non altrettanto possano essere i dati anagrafici dei protagonisti ³⁵, ma richiede che il soggetto leso

³⁰ Bundesverfassungsgericht (BverfGE), 13 giugno 2007, caso n. 1 BvR 1783/05 « Roman Esra », in NJW, 2008, 61, 39 e in IIC, 2008, 39, 606. Si vedano i commenti di R. HAHN, *Persönlichkeitsrecht und Buch*, in ZUM, 2008, 97; K.H. LADEUR, *Nochmals: Der Fall « Esra » und das Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit Zur Notwendigkeit der Berücksichtigung seiner Wahrnehmung durch die Leser*, in AfP, 2008, 1, 30; S.-C. LENSKE, *Grundrechtsschutz zwischen Fiktionalität und Wirklichkeit — Zum « Esra »-Beschluss des BVerfG*, in NVwZ, 2008, 3, 281 e il saggio di B. VON BECKER, *Fiktion und Wirklichkeit im Roman: der Schlüsselprozess um das Buch « Esra »*, K & N, 2006.

³¹ Il quale consiste nel valutare se l'invasione dell'altrui sfera privata è eccessiva o sproporzionata rispetto al beneficio che da essa può derivare per la collettività. Cfr. BVerfGE 23, 127, 133; Id. 61, 126, 134. In dottrina, H. HUBMANN, *Grundsätze der Interessenabwägung*, in AcP, 1956, 155, 85, il quale ha provato ad individuare una « Generalklausel » applicabile a qualunque giudizio di bilanciamento tra interessi contrastanti.

³² BVerfGE, 13 giugno 2007, *cit.*, par. 88. A tal fine, la identificabilità deve essere possibile sulla base dei soli indizi contenuti nel testo e senza la necessità di compiere ulteriori indagini.

Sul punto si deve tuttavia registrare la *dissenting opinion* dei giudici Hohmann-Dennhardt e Gaier, secondo cui l'identificabilità della vittima non può assurgere a parametro sul quale fondare la violazione dei diritti della personalità e l'autore non può essere lasciato con la sola alternativa — fortemente penalizzante la libertà di espressione — tra omettere ogni riferimento ad elementi che consentano l'identificazione, ovvero evitare la descrizione di qualsiasi dettaglio intimo. Adesivi alla pronuncia, invece, i commenti di J. NEUMAYER, *Fiktion und Fortschritt. Die « Esra »-Entscheidung des BVerfG und ihre Konsequenzen*, in ZUM, 2007, 6, 509 e E. I. OBERGELD, *Dichtung oder Wahrheit*, in ZUM, 2007, 12, 910.

³³ Tradizionalmente ricompresa negli artt. 1 e 2 co. 1 della Grundgesetz, rispettivamente posti a tutela della dignità umana e del libero sviluppo della personalità, cfr. 65 BVerfGE 143; 87 BVerfGE 77, 84; 84 BVerfGE 192, 194; 90 BVerfGE 255, 260; 101 BVerfGE 361, 382.

³⁴ BVerfGE, 20 febbraio 2009, caso n. 1 BvR 2266/04 e 1 BvR 2620/05, in NJW 2009, 62, 3089.

³⁵ In *Barber v. Time, Inc.* 159 S. W.2d 291, 295 (Mo. 1942), si è ritenuto lesivo un articolo che riportava la storia di una donna colpita da una rara malattia che le cagionava la costante perdita di peso.

risultati comunque riconoscibile da un numero significativo di soggetti, non ristretto ai soli parenti, amici ed affini ³⁶.

In ogni caso, il parametro dell'identificabilità non costituisce un presupposto in presenza del quale possa affermarsi senz'altro una lesione del diritto alla riservatezza, bensì solo un indizio rilevante ai fini del giudizio di « *newsworthiness* » della divulgazione e del corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco. Di conseguenza non sono mancati casi in cui ne è stata esclusa ogni rilevanza ³⁷.

Da questo punto di vista, l'impostazione americana appare più severa di quella continentale ³⁸, in quanto risente della tradizionale ritrosia a riconoscere un generale diritto alla salvaguardia della personalità degli

Secondo la Corte, sebbene la notizia in sé dovesse ritenersi « *a matter of some public interest because unusual, certainly the identity of the person who suffered this ailment was not* ». Nella stessa direzione, *Smith v. National Broadcasting Co.*, 138 Cal. App. 2d 807, 813, 292 P.2d 600, 604 (1956); *Melvin v. Reid*, 112 Ca. App. 285, 290-91, 297 P. 91, 93 (1931); *Barber v. Time, Inc.*, 384 Mo. 1199, 1206-07, 159 S.W.2d 291, 295 (1942); *Rawls v. Conde Nast Publication, Inc.*, 446 F.2d 313, 318 (5th Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 1038; *Cason v. Baskin*, 155 Fla. 198, 205, 20 So. 2d 243, 246 (1944).

³⁶ *Bonome v. Kaysen*, n. 032767, 2004 WL 1194731, Mass. Dist. Ct. Mar. 3, 2004, dove la Corte, in un caso del tutto analogo a quello trattato dai giudici tedeschi, ha ritenuto che l'autrice avesse un apprezzabile interesse, costituzionalmente tutelato dal *First Amendment*, a raccontare la propria storia sentimentale. Inoltre, considerato che l'autrice non menzionava espressamente il nome del partner, questi non era soggetto ad una « *unnecessary publicity or attention* », in quanto nessuno, ad eccezione della cerchia dei famigliari, degli amici e dei colleghi di lavoro (cui la relazione era peraltro ben nota) sarebbe stato in grado di identificarlo. Per una lettura in chiave comparatistica delle due decisioni e degli approcci giurisprudenziali tedesco e americano si veda P. M. SCHWARTZ, K.-N. PEIFER, *Prosser's Privacy and the German right of Personality: are Four Privacy Torts Better than One Unitary Concept?*, 98 Cal. L. Rev., 2010, 925. In senso analogo anche *Maheu v. CBS, Int.*, 15 Med. L. Rptr, 1988, 1549, dove è stata ritenuta coperta da *public interest* la biografia non autorizzata di un miliardario che raccontava della relazione omosessuale tra questi ed un suo collaboratore. Per un maggior approfondimento sulla tutela della privacy nei casi di *outing* si veda J. P. ELWOOD, *Outing, Privacy, and the First Amendment*, 102 Yale L. J., 1992-93, 747.

³⁷ In *Shulman v. Group W. Productions, Inc.*, 955 P.2d 469 (Cal. 1998), non è stata accolta la richiesta di anonimato di una ragazza che dopo esser stata vittima di un brutale incidente stradale era divenuta, a sua insaputa, protagonista di una trasmissione televisiva che ne documentava le scene e lo spettacolare salvataggio. Secondo la Corte, infatti, « *That the broadcast could have been edited to exclude some of her words and images is not determinative* ». Critico D. J. SOLOVE, *The future of reputation: gossip, rumor, and privacy on the internet*, 2007, 133, secondo cui « *in many instances, there is little need for a story about a person's private life to identify the person. The facts of the story may be of legitimate concern to the public, but the identification of the people involved might not further the story's purpose* ». Contra D. L. ZIMMERMANN, *Requiem for a Heavyweight: A Farewell to Warren and Brandeis's Privacy Tort*, 68 Cornell L. Rev., 1983, 357, secondo cui il carattere anonimo erode la credibilità di una notizia, perché non consente di verificarne l'attendibilità. In giurisprudenza, per questa tesi, si veda *Iowa Supreme Court, Howard v. Des Moines Register & Tribune Co.*, 283 N.W.2d 289 (1979), cert. denied, 445 U.S. 904 (1980), secondo cui « *the editor also had a right to buttress the force of their evidence by naming names* ». In questo senso anche *Barbieri v. News-Journal Co.*, 56 Del. 67, 70-71, 189 A.2d 773, 775 (1963) secondo cui « *We must express a serious doubt whether...the unnecessary and indelicate use of plaintiff's name...is a sound basis on which to sustain an action for invasion of privacy. Such a rule would in reality subject the public press to a standard of good taste — a standard too elusive to serve as a workable rule of law* ».

³⁸ M. L. RUFFINI GANDOLFI, *Sul percorso evolutivo di alcune giurisprudenze in materia di lesioni della riservatezza da parte dei media*, in questa *Rivista*, 2005, 405, 416, dimostra con numerosi casi pra-

individui³⁹, equivalente al diritto di cronaca garantito dal *First Amendment*.

In posizione mediana tra questi sistemi deve invece annoverarsi quello anglosassone.

Sebbene, infatti, anche il diritto inglese disconoscesse un generale diritto alla privacy⁴⁰, l'incorporazione all'interno dello Human Rights Act⁴¹ dei principi contenuti nella Convenzione dei Diritti dell'Uomo⁴², ha prodotto un sensibile riavvicinamento al modello di *civil law*. Punto di arrivo di questo percorso è considerata⁴³ la sentenza *Mosley*⁴⁴. La vicenda riguardava la diffusione di immagini dell'ex presidente della Federazione internazionale dell'automobile impegnato in festini, definiti dai media come orge naziste. La High Court, nel considerare la divulga-

tici come negli Stati Uniti « *il conflitto tra esigenze di tutela ... venga risolto non ricorrendo ad un bilanciamento di due interessi contrapposti, egualmente competitivi, ma dando una netta prevalenza alla freedom of press* ».

³⁹ W. L. PROSSER, *Privacy*, 48 Cal. L. Rev., 1960, 383. In senso contrario la scuola di E. BLOUSTEIN, *Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser*, 39, N.Y. U. L. Rev., 1964, 963, che sviluppa a sua volta lo storico contributo di S. D. WARREN, L. D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, 4 Harvard L. Rev., 1890, 207, i quali già proponevano di sistemare il diritto alla privacy nel contesto di « *a part of the more general right to the immunity of the person, the right to one's personality* ».

⁴⁰ G. DWORKIN, *The Younger Committee Report on Privacy*, 36 Mod. L. Rev., 1973, 399; A. SAMUELS, *Privacy: statutorily definable?*, 17 Stat. L. Rev., 1996, 115; in giurisprudenza, Kaye v. Robertson, (1991) F.S.R. 62 (C.A.) che ha riconosciuto la lesione della privacy del ricorrente, fotografato incosciente dopo un incidente, negandogli tuttavia ogni tutela sul presupposto che « *this invasion... does not entitle him to relief in English law* »; Wainwright v. Home Office (2003) UKHL 53, par. 18; Attorney General v. Guardian Newspapers Ltd (No 2) (1988) 3 All ER 545, 596 per Donaldson M.R.

⁴¹ L'Act fu approvato dal Parlamento nel 1998, ma entrò in vigore solo due anni dopo. Cfr. B. MARKESINIS et al., *Concerns and Ideas About the Developing English Law of Privacy (And How Knowledge of Foreign Law Might Be of Help)*, 52 Am. J. Comp. L., 2004, 133, 138.

⁴² Il diritto interno, infatti, deve essere interpretato ed applicato in conformità a questi: v. sec. 6(1) « *It is unlawful for a public authority to act in a way which is incompatible with a Convention right* ». Si parla, a riguardo, di « *indirect horizontal*

effects » della Convenzione. In giurisprudenza cfr. Campbell v. MGN Ltd [2004] UKHL 22, par. 17 e 132; A v. B Plc [2002] EWCA Civ 337, par. 4. In dottrina, J. MORGAN, *Privacy, Confidence and Horizontal Effect: Hello Trouble*, 62 Cambridge L. J., 2003, 444; G. PHILLIPSON, *Transforming Breach of Confidence - Towards a Common Law Right of Privacy under the Human Rights*, 66 Mod. L. Rev., 2003, 726. Che la Convenzione potesse rappresentare un valido incentivo verso il riconoscimento di un autonomo diritto alla privacy, lo avevano intuito già a partire dagli anni 80' R. WACKS, *The poverty of « Privacy »*, 96 Law Q. L. Rev., 1980, 74, secondo cui « *the catalyst for change may, once again, be the European Convention on Human Rights* » e D.J. SEIPP, *English Judicial Recognition of a Right to Privacy*, 3 Oxford J. Legal Stud., 1983, 325, 351.

⁴³ Nonostante nella sentenza Judge Eady affermi che « *there is nothing landmark about this decision* », di diverso avviso è J. E. STANLEY, *Max Mosley and the English right to privacy*, 10 Wash. U. Global Stud. L. Rev., 2011, 641, secondo cui « *should Mosley be seen as the hallmark case for English right to privacy* ».

⁴⁴ *Mosley v. News Group Newspapers limited*, [2008] EWHC 1777 (QB); [2008] E.M.L.R. 20, che ha condannato il tabloid News of The World ad un risarcimento di 60.000 sterline. La vicenda è poi approdata davanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, 10 maggio 2011, n. 48009/08, *Mosley c. Regno Unito*, la quale ha negato che l'art. 8 CEDU possa essere interpretato nel senso che un soggetto abbia il diritto di ricevere una notifica preventiva delle pubblicazioni che lo riguardino. Per altri casi decisi dalle corti britanniche si veda A. TETTENBORN, « *Confidence-plus* » *And Human Rights: The Monstrous New Tort Of Breach Of Privacy in England*, in D. DOERR, R. WEAVER, *The Right to Privacy in Light of Media Convergence*, 2012, 212.

zione della notizia un'ingiustificata intromissione nella privacy del ricorrente, ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione forte che le notizie riguardanti rapporti sessuali riservati (che non costituiscano atti penalmente rilevanti) superino il limite della cronaca giornalistica lecita⁴⁵.

Alla luce di questo quadro, può concludersi che il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in epigrafe non costituisce un *unicum* nel panorama internazionale.

Se la giurisprudenza tedesca, infatti, condivide la possibilità di riconoscere la lesione del diritto alla riservatezza della vita privata *in re ipsa* nel fatto che la divulgazione di fatti intimi non sia avvenuta in forma anonima; quella americana considera comunque la circostanza rilevante nel valutare l'interesse pubblico della notizia, mentre quella inglese fonda una presunzione di lesione della privacy, sol che la notizia divulgata concerna la sfera sessuale delle persone.

6. LA DIFFICOLTÀ DI DELINEARE I CONFINI DELL'INTERESSE PUBBLICO.

A questo punto sorge spontaneo l'interrogativo se questa tendenza a considerare il criterio dell'identificabilità del soggetto leso come preliminare e decisivo rispetto ad ogni valutazione di interesse pubblico della notizia debba essere vista con favore.

A tal fine, si osserva che la delimitazione del concetto di rilevanza pubblica della notizia si è dimostrata, non solo nella giurisprudenza nazionale, fonte di incertezze sul piano applicativo, nonché suscettibile di interpretazioni diverse ed ampiamente discrezionali⁴⁶.

Solo per citare alcuni casi eclatanti, il Garante ha ritenuto da un lato che la pubblicazione di informazioni relative alla relazione omosessuale del ricorrente, potesse essere giustificata in considerazione del rilievo che tale aspetto della sua sfera privata aveva sul suo ruolo e sulla sua vita pubblica⁴⁷, mentre ha ritenuto contrastanti con i diritti dell'interessato, un articolo ed un servizio televisivo che riportavano dettagli intimi sulle abitudini sessuali di Lapo Elkann, dopo la vicenda che nell'ottobre 2005 lo aveva visto ricoverato dopo un festino privato⁴⁸.

⁴⁵ Si vedano, in particolare, i par. 12, 98, 118 e 127 della sentenza. Secondo la Corte deve riconoscersi tutela ogniqualvolta « *there is a reasonable expectation of privacy...and one is usually on safe ground in concluding that anyone indulging in sexual activity is entitled to a degree of privacy — especially if it is on private property and between consenting adults* ». In questo senso anche, J. E. STANLEY, cit., 659, secondo cui « *Mosley may stand not only for a right to information privacy, but for a broader principle of sexual privacy between consenting adults* ».

⁴⁶ M. L. RUFFINI GANDOLFI, cit., 418. Sulle incertezze nel determinare una nozione condivisa di « public interest » cfr. K.-N. PEIFER, *Personlichkeitsrechte im 21. Jahrhundert — Systematik und Herausfor-*

derung, in *JZ*, 2013, 18, 853, tradotto in inglese in *JIPLP*, 2014, 9, 3, 235.

⁴⁷ Provv. 2 ottobre 2008, doc-web 1559207, in cui il Garante ha ritenuto decisivo che lo stesso ricorrente « *risulta aver commentato la propria immagine pubblica mediante costanti richiami alla propria vita privata e di relazione, apparendo come esempio di virilità e sensualità* », cosicché la pubblicazione delle relative informazioni deve ritenersi giustificata « *proprio in considerazione del rilievo che tali aspetti hanno sul suo ruolo e sulla vita pubblica così come dallo stesso costruita* ».

⁴⁸ Provv. 12 gennaio 2006, doc-web 1213631, secondo cui « *si tratta di dettagli che si prestavano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati, senza rispondere ad alcuna esi-*

Analoghe contraddizioni si ritrovano nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Basti ricordare la « saga » legata alla principessa Carolina di Monaco: con due decisioni di tenore opposto, ma in fattispecie del tutto analoghe (concernenti la divulgazione di fotografie che ritraevano momenti di vita privata di Carolina ed Ernest August Von Hannover), la Corte ha riconosciuto, con una prima sentenza, il diritto alla riservatezza dei coniugi, mentre lo ha negato, in due successivi arresti, sul presupposto, questa volta, che la malattia del principe Ranieri e la scelta di trascorrere lontano da lui le vacanze estive (a differenza della sorella Stéphanie) costituissero avvenimenti d'interesse generale, tali da giustificare la pubblicazione del materiale fotografico ⁴⁹.

Alla luce di queste considerazioni, il superamento del criterio dell'interesse pubblico potrebbe consentire decisioni improntate ad una maggior certezza del diritto, da considerarsi particolarmente desiderabile, specialmente in un segmento della giurisprudenza tradizionalmente capace di orientare non poco l'operato degli addetti alla carta stampata.

7. UNA CONCLUSIONE.

Il criterio dell'individuabilità/riconoscibilità della persona offesa, in quanto ancorato al dato testuale della pubblicazione, costituisce, dunque, un criterio maggiormente obiettivo e meno discrezionale cui ricollegare il limite del diritto di cronaca.

Tuttavia, riconoscere in esso l'unico presupposto necessario e sufficiente a fondare una violazione del diritto alla riservatezza a scapito di

genza di giustificata informazione su una vicenda di interesse pubblico, e che non assumevano rilievo neanche per formulare un giudizio sulle attitudini dell'interessato in rapporto alle attività e responsabilità imprenditoriali che gli competono ».

⁴⁹ Corte eur. dir. uomo, 24 giugno 2004, n. 59320, Von Hannover c. Germania, § 65-66, 72-74 e 77, in questa Rivista, 2004, 835 e in *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, 2007, 3, 833, da distinguere dalle successive sentenze 7 febbraio 2012, n. 40660, Von Hannover c. Germania (n° 2) e 19 settembre 2013, n. 8772, Von Hannover c. Germania (n° 3), tutte in T. MCGONAGLE, F. J. CABRERA BLÁZQUEZ, *Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights*, IRIS Themes, vol. III, Strasburgo, 2013. Critici sulla difformità di giudizio della Corte, J.F. RENUCCI, *La CEDH et l'affaire « Von Hannover (n° 2) » : un recul fort contestable du droit au respect de la vie privée*, in *Rec. Dalloz*, 2012, 1040; R. CALLENDER SMITH, *From von Hannover (1) to von Han-*

nover (2) and Axel Springer AG: do competing ECHR proportionality factors ever add up to certainty?, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2, 4, 2012, 389. In generale, critico sulla scarsa prevedibilità della giurisprudenza della Corte e le difficoltà nell'individuare una precisa linea di demarcazione tra vita pubblica e privata V. ZENO-ZENGOVICH, Art. 8, in S. BARTOLE, G. RAIMONDI, B. CONFORTI, *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 308. Per un commento sulle sentenze si veda anche M. MAROSI, *Il decalogo di Strasburgo su informazione e privacy: un passo verso una giurisprudenza uniforme?*, in questa Rivista, 2012, 416; A. HELDRICH, *Persönlichkeitsschutz und Pressefreiheit nach der Europäischen Menschenrechtskonvention*, in *NJW*, 2004, 37, 2634; B. McDONALD, *Privacy, Princesses and Paparazzi*, 50 *N.Y.L. Sch. L. Rev.*, 2005, 205; R. D. BARNES, *The Caroline Verdict: Protecting individual privacy against media invasion as a matter of human rights*, 110 *Penn St. L. Rev.*, 2005, 599.

ogni considerazione circa il pubblico interesse della divulgazione rischia di rivelarsi soluzione troppo penalizzante ⁵⁰.

Ne conseguirebbe, infatti, un giudizio pressoché automatico di condanna del giornalista, sol che il soggetto leso nella privacy risulti anche indirettamente identificabile dal testo della pubblicazione.

Perché il diritto alla riservatezza sia adeguatamente bilanciato con il diritto di cronaca non pare invece potersi prescindere dal considerare, accanto all'essenzialità della forma espositiva, anche la rilevanza pubblica dell'informazione.

Essenzialità e rilevanza pubblica, infatti, non appaiono criteri né equivalenti né sovrapponibili, bensì due facce della stessa medaglia, dirette a considerare interessi diversi e parimenti meritevoli di tutela: da un lato, quello a che l'autore adotti tutte le cautele più opportune a tutelare la privacy del soggetto interessato, limitandosi a fornire i dati e le informazioni strettamente necessarie alla comprensione e fruizione della notizia; dall'altro, l'esigenza che la collettività venga comunque informata circa determinate vicende di interesse diffuso o generalizzato, anche qualora non riguardino soggetti noti e già di per sé di respiro pubblico.

Solo qualora la divulgazione di informazioni intime, superi entrambi i limiti di contenenza e rilevanza dettati dal legislatore, l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica dovrebbe lasciare il passo alla pretesa di riservatezza del singolo.

JACOPO CIANI

⁵⁰ In particolare, ci si riferisce al caso in cui le informazioni divulgate siano veritiere e già divenute di pubblico dominio. Rispetto ad esse, si obietta che l'interesse a tutelare la privacy sarebbe inferiore al costo imposto al giornalista, le cui parole divengono oggetto di censura. In questi casi, una tutela incondizionata del diritto alla riservatezza, condurrebbe al paradosso di contribuire a formare un'opinione falsa e distorta sulle persone. Al contrario, conoscere abitudini, scelte, tendenze, anche sessuali, delle persone che ci vivono attorno quotidianamente, avrebbe conseguenze importanti sulle nostre decisioni e meriterebbe pertanto la tutela riservata alle informa-

zioni di pubblico interesse. Cfr. J. A. HUMBACH, *The virtue of protecting false reputation*, in D. DOERR, R. WEAVER, *cit.*, 51; D. S. HAN, *Autobiographical Lies and the First Amendment's Protection of Self-Defining Speech*, 87 N. Y. U. L. Rev. 2012; E. VOLOKH, *Freedom of Speech, Information Privacy and the Troubling Implications of a Right to Stop People From Speaking About You*, 52 Stan. L. Rev. 2000, 1049; C. L. ESTLUND, *Speech on Matters of Public Concern: The Perils of an Emerging First Amendment Category*, 59 Geo. Wash. L. Rev., 1990, 1, 30; S. ALLRED, *From Connick to Confusion: The Struggle to Define Speech on Matters of Public Concern*, 64 Ind. L. J., 1988, 43.